



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 1280 del 09/10/2023

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione Didattica tra l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale e la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'Università degli Studi della Campania, L. Vanvitelli finalizzata all'inserimento della S.C. Farmacia Ospedaliera dell'Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati non medici

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Convenzione Didattica tra l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale e la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell’Università degli Studi della Campania, L.Vanvitelli finalizzata all’inserimento della S.C. Farmacia Ospedaliera dell’Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati non medici

Il Direttore S.C. Supporto amministrativo all’acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali, Dr.ssa Vincenza Farinari, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. _4 del 15/01/2021, richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 17.08.2017 avente ad oggetto “Conferimento delega di funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e Dipartimenti di area P.T.A.”, adotta il seguente provvedimento

Richiamata la deliberazione dell’Istituto n. 843 del 4.12.2001, esecutiva ai sensi di legge, con cui si prende atto che l’Istituto dei Tumori di Napoli è stato inserito nella rete formativa della Regione Campania, per la formazione specialistica dei medici per la formazione specialistica sia nell’ambito dell’Ateneo Federiciano che dell’Ateneo Luigi Vanvitelli, già Sun;

Atteso che gli ultimi Protocolli d’Intesa della durata di anni 6, relativi alle specializzazioni Mediche, stipulati dai Rettori dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Università Vanvitelli già Sun con il Presidente della Giunta della Regione Campania, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del D. L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni stipulati nel marzo 2010 sono scaduti;

che detti Protocolli prevedevano che la formazione universitaria dei medici specializzandi avvenisse anche presso le strutture del S.S.N. inserite in un’apposita “rete formativa”, che costituiva parte integrante del Protocollo d’Intesa in questione;

Dare Atto che le Scuole di Specializzazione di area sanitaria sono attualmente in fase di riordino di cui ai Decreti Interministeriale Università/Salute n.716 del 16.09.2016 e legislativo n.402 del 13.06.2017;

Atteso che il Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera, Dr.ssa P.Maiolino ha trasmesso, alla scrivente struttura ,a mezzo mail in data 26/04/2023, una proposta di convenzione concordata con il Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell’Università degli Studi della Campania, L.Vanvitelli finalizzata all’inserimento della S.C. Farmacia Ospedaliera dell’Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati non medici;

che la Dr.ssa Piera Maiolino ha, preventivamente, dato la sua disponibilità a far parte della rete formativa, come sede di formazione medico specialistica di suddetta scuola firmando, unitamente al Direttore Sanitario e al Direttore Generale dell’Ente, nonché al Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, lo schema di pre-intesa per la reciproca collaborazione per la formazione medico specialistica in questione, allegato come parte integrante della convenzione didattica in oggetto;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- Visto** il parere favorevole del Direttore Scientifico, in ordine alla citata Convenzione apposto in calce alla suddetta nota;
- Rilevato** che l’art. 5 dello schema tipo di convenzione prevede che l’Istituto Pascale è tenuto a garantire la copertura assicurativa degli specializzandi in formazione presso le proprie strutture, così come previsto dall’art. 41 del D.Lgs 368/99 l’Istituto provvederà a coprire gli specializzandi per i rischi professionali, responsabilità civile verso terzi, ed infortuni connessi all’attività assistenziale svolte dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale;
- Ritenuto** di autorizzare la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell’Università degli Studi della Campania L.Vanvitelli, finalizzata all’inserimento della S.C. Farmacia Ospedaliera dell’Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione degli specializzandi non medici, per la durata di anni 4;
- di sottoporre lo schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale in uno con gli allegati, all’attenzione del Direttore Generale di questo Istituto per la firma di competenza;
- di dare atto che, così come previsto dall’art. 41 del D.Lgs 368/99 e s.m.ed.int, l’Istituto Pascale provvederà a coprire gli specializzandi per i rischi professionali, responsabilità civile verso terzi, ed infortuni connessi all’attività assistenziale svolte dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture alle stesse condizioni del proprio personale in regime di auto-assicurazione;
- di precisare che l’adozione de presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questo Istituto;
- Accertata** la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti del presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata;
- Dichiarata** altresì:
- l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
 - il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio aziendale;

Per tutto quanto sopra

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

DETERMINA

Di autorizzare la Convenzione, con la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'Università degli Studi della Campania L'Vanvitelli, finalizzata all'inserimento della S.C. Farmacia Ospedaliera dell'Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione degli specializzandi non medici, per la durata di anni 4.

Di sottoporre lo schema di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale unitamente agli allegati, all'attenzione del Direttore Generale di questo Istituto per la firma di competenza.

Di dare atto che, così come previsto dall'art. 41 del D.Lgs 368/99, che l'Istituto Pascale provvederà a coprire gli specializzandi per i rischi professionali, responsabilità civile verso terzi, ed infortuni connessi all'attività assistenziale svolte dallo specializzazione in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale in regime di auto-assicurazione.

Di precisare che l'adozione de presente atto non comporta oneri di spesa a carico del bilancio di questo Istituto.

Trasmettere il presente provvedimento:

alla S.C. S.A.R

al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;

Disporre la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere

Il Direttore
S.C. S.A.R
Dr.ssa V. Farinari

CONVENZIONE DIDATTICA
PER L' INSERIMENTO DELL' UNITÀ OPERATIVA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA
DELL' ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS-FONDAZIONE G.PASCALE NELLA RETE
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: FARMACOLOGIA E
TOSSICOLOGIA CLINICA
(LAUREATI NON MEDICI)

L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in persona del Direttore della Scuola di specializzazione in epigrafe, nato a **Napoli** il **11/02/1972**, a quanto segue autorizzato con D.R. n. 765 del 14.11.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

l'Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale S.C. Farmacia Ospedaliera dell'Ente **ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS-Fondazione G. Pascale** rappresentata dal Direttore Generale **Dr. Attilio Antonio Montano Bianchi**, nato a **Futani (SA)** il **17/06/1958** per la carica domiciliato/a in **Via Mariano Semmola, 53- Napoli (NA)** ed accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), nonché approvata e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.;

VISTO il D.Lgs. n. 368/1999 il quale viene applicato per analogia ed in considerazione del vuoto normativo in materia anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione riservate ai laureati non medici;

VISTO, in particolare, l'art.41 del predetto D.Lgs. n. 368/1999;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti

l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 716 del 16/09/2016 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO l'art. 3, co.2, del su citato D.I. n. 716/2016 il quale specifica che con successivo decreto verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della Scuola;

VISTO il D.I. n. 402 del 13/06/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area medica, il quale dispone che le Scuole possono ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi. Tali strutture devono essere

necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO di poter applicare il predetto D.I. n. 402/2017 anche alle Scuole di Specializzazione riservate ai laureati non medici nelle more dell'emanazione del su citato provvedimento di identificazione dei requisiti e degli standard nonché degli indicatori di attività formativa;

VISTO l'allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale al punto 1.2, tra l'altro, recita: "una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi";

VISTA la nota Ministeriale del 07.11.2017, prot. n. 31249, la quale ha precisato che la limitazione prevista nell'utilizzo di una stessa struttura da parte di Atenei diversi si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia. Pertanto, fermo restando la disponibilità dei volumi assistenziali necessari a garantire un'adeguata formazione, su una medesima unità operativa possono insistere anche più Scuole di tipologia differente, purché le predette Scuole si ripartiscano i volumi assistenziali in modo da evitare sovrapposizioni;

CONSIDERATO che nella medesima nota il Ministero ha specificato che la limitazione di cui al su citato punto 1.2 dell'Allegato 1 non si applica in ogni caso alle "strutture complementari";

VISTO l'art. 5, co. 5, del suddetto D.I. n. 716/2016 il quale prevede che le attività formative devono essere mensilmente annotate e certificate dal Tutor;

VISTO l'Accordo di reciproca collaborazione per la formazione specialistica sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. **2022/2023**, parte integrante della presente Convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Scopo della convenzione

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", di seguito denominata Università, e l'Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale dell'Azienda/Ente **ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS-Fondazione G. Pascale**, di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in **FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA**, l'Università si avvale delle Strutture e dei Dirigenti dell'Azienda/Ente - Unità Operativa **S.C. Farmacia Ospedaliera**- per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

ART. 2 - Impegno delle parti

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione, come risulta dall'allegato A (*inserire scheda degli standard generali e schede degli standard specifici in base alla Scuola*);

- b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture dell'unità operativa **S.C. Farmacia Ospedaliera** ritenute dalle parti adeguate al fine di completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai dottori in formazione specialistica;
- c) l'Azienda/Ente dichiara che le Strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei relativamente alla stessa tipologia di Scuola;
- d) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica;
- e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l'espletamento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

ART. 3 - Modalità di applicazione

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta e recepito nell'Accordo di reciproca collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante già sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. **2020/2021** quale parte integrante della presente Convenzione.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando lo svolgimento di attività formative/assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

ART. 4 - Formazione prevista per gli specializzandi

La formazione specialistica del dottore implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D.l n. 716/2016, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

ART.5 - Assicurazione

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal dottore in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai dottori in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai stessi vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al dottore in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE n. 679/2016.

ART. 9 - Modifiche alla convenzione

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

ART. 10 - Entrata in vigore e durata

Il presente atto entra in vigore a partire dall'a.a. **2022/2023** ed ha durata pari a **4 anni** con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle Strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

 Il Direttore della Scuola
 Generale
 di Specializzazione in
 TUMORI
 Farmacologia e Tossicologia Clinica
 Pascale
**Prof.ssa Annalisa Capuano
 Bianchi**

 Il Direttore
 dell'ISTITUTO NAZIONALE
 IRCCS Fondazione G.
Dr. Attilio Antonio Montano

ALLEGATO A

Inserire come allegato gli schemi previsti dall'allegato 1 del D.I n. 402 del 13 giugno 2017 sugli standard generali e quelli specifici della scuola.

STANDARD GENERALI

CAPACITÀ STRUTTURALE E TECNOLOGICA

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Locali Amministrativi	• Direzione – Segreteria	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Sale riunioni	SI		
B) Aule	• Aula ordinaria	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Aule per esercitazioni pratiche	SI	SI	
C) Laboratori	• Laboratori di ricerca e/o didattici	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Laboratori assistenziali o ambulatori	SI	SI	
D) Biblioteca	• Tradizionale	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Telematica	SI		

E) Servizi di supporto	• Deposito attrezzature	SI	SI	Esame documentale
	• Sale riunioni	SI	SI	
	• Locale specializzandi	SI	SI	
F) Strutture di degenza (se necessarie in base alla specialità)	• Ambiente di degenza	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• Posti letto	SI	SI	

Standard strutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
G) Assicurare la rispondenza normativa delle aule, dei laboratori e di tutti gli spazi della struttura	<ul style="list-style-type: none"> • Conformità alle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro • Conformità alle norme in materia di uso didattico • Assenza di barriere architettoniche per l'accesso e la frequenza delle attività 	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto

Standard infrastrutturali	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITA' DI VERIFICA
A) Attrezzature e strumenti didattici e tecnologici	• computer 0,25 per studenti	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	• collegamento ad internet dei computer con possibilità di accesso alle banche dati	SI	SI	
	• attrezzature e presidi medicochirurgici in			

	relazione alla specifica attività (singole tipologie delle specializzazioni)	SI	SI	
B) arredi e tecnologica dell'aula ordinaria	<ul style="list-style-type: none"> • postazioni individuali • armadi e suppellettili varie • lavagna a fogli mobili o lavagna fissa • lavagna luminosa e videoproiettore • diaproiettore 	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
C) arredi ed attrezzature della sede	Almeno 2 computer per: <ul style="list-style-type: none"> • la gestione amministrativo/contabile • la gestione banche dati 	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	<ul style="list-style-type: none"> • Indirizzo di posta elettronica • Sito Internet • Linee telefoniche e fotocopiatrici 	SI		
D) Assicurare la presenza di una banca dati	Ai fini almeno dell'archiviazione degli: <ul style="list-style-type: none"> • studenti iscritti • percorsi formativi 	SI		Esame documentale Eventuale accertamento diretto

CAPACITÀ ORGANIZZATIVA

STANDARD	Livelli fondamentali di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) Presenza di un assetto organizzativo definito	La struttura deve disporre di un documento che descriva il proprio assetto organizzativo e i diversi ruoli professionali coinvolti	SI	SI	Esame documentale copia del documento

B) Risorse professionali gestionali	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile della gestione economico-finanziaria, degli adempimenti amministrativi 	SI		Esame documentale
	<ul style="list-style-type: none"> • Personale amministrativo sanitario commisurato all'attività sanitaria e formativa della struttura 	SI	SI	

Aggiungere le schede relative agli standard specifici per la scuola di specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica previsti dal D.I n. 402 del 13 giugno 2017

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE: FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
A) FONDAMENTALI devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	Laboratorio di Farmacologia	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	Laboratorio Farmacologia clinica	SI	SI	
	Stabulari	Presente nella rete formativa		
	Attività di farmacologia clinica presso strutture di degenza	SI	SI	
	Ambulatori	SI	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
B) ANNESSI almeno tre degli standard annessi devono essere presenti nella struttura di sede o nell'Azienda che la ospita ed uno nella struttura collegata o nell'Azienda che la ospita	Laboratorio di farmacogenomica			Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	Laboratori di neuropsicofarmacologia			
	Centro Antiveleni	Presente nella rete formativa		
	Strutture di diagnosi, cura e recupero tossicodipendenze			
	Laboratorio di tossicologia sperimentale e tossicocinetica			
	Dosaggi farmaci			
	Laboratorio di valutazione del rischio alimentare			

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Medicina di laboratorio	SI	SI	Esame documentale Eventuale accertamento diretto
	Farmacia ospedaliera	SI	SI	

STANDARD ORGANIZZATIVI	Livelli minimi di accettabilità	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
PERSONALE	Medici Tecnici Laureati Tecnici Infermieri			Autocertificazione attestante la conformità del numero delle unità di personale sanitario al volume assistenziale della struttura

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Struttura di sede	Struttura collegata	MODALITÀ DI VERIFICA
ATTIVITÀ DI LABORATORIO ANNUA	Attività di Farmacologia Sperimentale preclinica	N. 400	N. 100	Esame documentale
	Attività sperimentale e/o assistenziali di Farmacologia clinica	N. 500	N. 250	
ATTIVITA' PRESSO STRUTTURE DI DEGENZA (CASI ANNO)	Attività di farmacologia clinica presso strutture di degenza	N. 150	N. 70	Esame documentale
ATTIVITÀ DIAGNOSTICA (CASI ANNO)	Ambulatori	N. 500	N. 250	Esame documentale
	Consultazioni Tossicologiche, Centro antiveneni	N. 300	N. 200	

Allegare i relativi Accordi di reciproca collaborazione sottoscritti con le singole Unità Operative/Servizi di tipo assistenziale



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 1280 del 09/10/2023

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione Didattica tra l'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale e la Scuola di Specializzazione in Farmacologia e Tossicologia Clinica dell'Università degli Studi della Campania, L. Vanvitelli finalizzata all'inserimento della S.C. Farmacia Ospedaliera dell'Ente nella rete formativa di detta Scuola come sede di formazione specialistica dei laureati non medici

In pubblicazione dal 09/10/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Vincenza Farinari - S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali